



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 42/GST del 27 maggio 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 25/ 5/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/ 5/2024 SPORTING PONTE 2019 - REAL SANGIOVANNESE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio ed il ricorso, proposti dalla società ASD Sporting Ponte 2019 relativi alla gara del 25.05.2024 valevole per lo spareggio del Campionato Regionale di Prima Categoria fra la stessa e l'ASD Real Sangiovese. Rilevato che la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara ex art. 10 CGS in danno della resistente in quanto quest'ultima avrebbe violato la Regola n.10 del Regolamento del Giuoco del Calcio al punto 3 "I Tiri di Rigore" - Procedura - Prima dell'inizio dei tiri di rigore. Orbene, la società ASD Sporting Ponte 2019 che nel corso della gara aveva subito l'espulsione di un calciatore - n. 4 Borzillo Gianclaudio - e che quindi aveva terminato la partita con numero 10 calciatori in campo, sosteneva che, giunti al momento di tirare i calci di rigore, la società ASD Real Sangiovese, che aveva terminato l'incontro con 11 calciatori in campo, non avesse escluso un calciatore dai tiri di rigore di fatto violando quanto disposto dalla Regola n. 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio. La resistente non produceva memorie. Esperiti i necessari accertamenti, letti il referto ed il supplemento di rapporto sia del DDG sia dell'AA1 emerge quanto di seguito si riporta. Il DDG nel supplemento dichiara che: "Dopodiché mi avvicinavo al vice capitano della Sangiovese, Spavone Salvatore (n. 8) al quale riferivo che, avendo espulso il n. 4 Borzillo Gianclaudio dello Sporting Ponte per DOGSO durante il primo tempo regolamentare, dovevano decidere un calciatore da escludere per i tiri di rigore in modo da eguagliare nuovamente il numero dei calciatori con quelli avversari. Identificato nel n. 7 De Marino Giorgio, toglieva la maglia da titolare indossandone un'altra, non prendendo di fatto parte ai tiri di rigore. Preciso che, al momento dell'inizio dei tiri di rigore, nel cerchio di centro campo erano presenti i 9 calciatori dello Sporting Ponte e i 9 calciatori della San Giovannese alla destra ed alla sinistra del 1 Assistente ed i 2 portieri vicino le porte con il 2 Assistente". L'AA1 nel supplemento di rapporto confermava tutte le circostanze sopra descritte e riportate dal DDG. Emerge quindi con chiarezza il rispetto della Regola n. 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio e di conseguenza l'infondatezza del ricorso proposto PQM DELIBERA rigettare il ricorso e per l'effetto omologare il risultato conseguito sul TDG di 4 (dtr) - 5 (dtr) in favore della Real Sangiovese. Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva non versato. Delibera infiggere l'ammenda di euro 800,00 alla società ASD Sporting Ponte 2019 perché propri sostenitori durante il corso della gara, come relazionato sia dalla terna arbitrale sia dai CDC, facevano esplodere petardi ed accendevano fumogeni. Inoltre, i predetti sostenitori durante tutta la durata dei tempi supplementari provavano a colpire l'AA1 con sputi ed oggetti di plastica, lo attingevano con acqua e profferivano nei suoi confronti insulti e minacce. Numero 10 persone non presenti in distinta ma chiaramente riconducibili alla società ASD Sporting Ponte 2019, già presenti per tutta la partita nello spazio tra gli spogliatoi e il tdg, al termine della gara dopo i tiri di rigore entravano sul tdg e inveivano nei confronti dei tifosi ospiti che a loro volta avevano invaso il tdg per festeggiare la vittoria della gara. In particolare un soggetto non presente in distinta ma qualificatosi come presidente della società ASD Sporting Ponte 2019 profferiva frasi ingiuriose e minacciose giungendo a porsi faccia a faccia con l'AA2 minacciandolo ed appoggiando la fronte sul suo naso, questa persona veniva allontanata dall'AA2 grazie all'intervento di un Carabiniere. Non pago questi rivolgeva le sue attenzioni, unitamente al n. 5 della società ASD Sporting Ponte 2019 Antonacci Daniel, al DDG inveendo contro quest'ultimo e ponendogli una mano sul mento così

da fargli ruotare la testa, provocandogli leggero dolore. Ancora una volta solo grazie all'intervento dei Carabinieri il soggetto veniva distolto dai suoi intenti. Successivamente, sempre il calciatore Antonacci Daniel provava a venire in contatto con il DDG alzando le mani, sbracciando e facendolo indietreggiare di tre passi. Il calciatore veniva fermato da alcuni compagni di squadra e dai Carabinieri.

I Carabinieri cercavano di far guadagnare gli spogliatoi alla terna ma l'Antonacci Daniel continuava nel suo atteggiamento intimidatorio e, unitamente ad un altro compagno di squadra non identificato ed al calciatore n. 4 Borzillo Gianclaudio, provavano ad oltrepassare i Carabinieri per venire in contatto con la terna.

La porta dello spogliatoio della terna era circondata da calciatori e staff della società ASD Sporting Ponte 2019 che profferivano minacce.

In particolare l'Antonacci minacciava la terna di morte. Il soggetto qualificatosi come presidente della società ma non iscritto in distinta insisteva nel volere accedere allo spogliatoio della terna e solo grazie ai Carabinieri questi non vi riusciva. La terna lasciava il tdg scortata dai Carabinieri.

Delibera infiggere l'ammenda di euro 500,00 alla società ASD Real Sangiovese per avere propri sostenitori, come relazionato sia dalla terna arbitrale sia dai CDC, fatto esplodere petardi ed acceso fumogeni durante tutta la gara. Al termine della gara i sostenitori danneggiavano la recinzione che separa gli spalti dal tdg per accedere allo stesso. Raggiunto il tdg si accendevano contrasti fra i sostenitori ed i calciatori della squadra ospitante sedati sul nascere dalle Forze dell'Ordine. Le spese per il ripristino della recinzione dell'impianto ove richieste, provate e quantificate saranno a carico della società ASD Real Sangiovese. Inoltre, in questa fase, il calciatore n. 7 della società ASD Real Sangiovese De Marino Giorgio veniva espulso perché si portava sotto la curva dei tifosi locali sbeffeggiandoli con gesti volgari e provocatori. Il calciatore veniva poi allontanato dai Carabinieri. Si rimanda alla camicia di gara per tutti gli altri provvedimenti.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 800,00 SPORTING PONTE 2019
vedi delibera

Euro 500,00 REAL SANGIOVANESE
vedi delibera

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

DE FILIPPO ANNIBALE (SPORTING PONTE 2019)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

MAURO CIRO (SPORTING PONTE 2019)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MAURO CIRO (SPORTING PONTE 2019)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAURO ANTONIO (SPORTING PONTE 2019)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

ANTONACI DANIEL (SPORTING PONTE 2019)

vedi delibera

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BORZILLO GIANCLAUDIO (SPORTING PONTE 2019)

vedi delibera

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE MARINO GIORGIO (REAL SANGIOVANNESE)

vedi delibera

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ANDOLFO ALEX (REAL SANGIOVANNESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BILLI GIUSEPPE FRANCE (REAL SANGIOVANNESE)

GIANVITO ALESSANDRO (SPORTING PONTE 2019)

IMPARATO CARMINE

VOSA JACOPO

(REAL SANGIOVANNESE)

(SPORTING PONTE 2019)

Publicato in NAPOLI il 27 maggio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**